

23 marzo 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Decreto sostegni: indennità omnicomprensiva lavoratori stagionali, turismo e sport

*Autore: **Barbara Garbelli***

In una situazione ancora grave per quello che riguarda i contagi da covid-19, l'Esecutivo ha pensato a delle nuove misure economiche, che aiutino i settori maggiormente colpiti dalle chiusure imposte a causa della pandemia, confermando di fatto le misure già in precedenza previste per i soggetti operanti nel settore turismo, sport, spettacolo, nonché i lavoratori a chiamata. Tutti questi soggetti, che in precedenza con il Decreto Ristori avevo visto riconosciuto un indennizzo di 1000 euro una tantum, attualmente diventano protagonisti di una nuova misura, come definita dall'articolo 10 del Decreto Legge.

L'articolo 10 prevede, per tutti i soggetti coinvolti, un importo una tantum di 2400 euro, che va a sommarsi alle cifre già riconosciute dai precedenti decreti; caso a sé stante è quello dei lavoratori dello sport, per cui sono previsti importi diversi a seconda dei compensi percepiti per l'anno 2019.

L'importo *una tantum*, come in precedenza, non concorrerà alla formazione del reddito.

I soggetti tutelati dalla norma sono i seguenti:

- dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione, che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e la data del decreto non titolari di pensione o Naspi o altro reddito da lavoro, con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo;
- dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l'attività nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo;
- lavoratori intermittenti, che possano vantare almeno 30 giornate di lavoro dall' 1.1.2019;
- lavoratori autonomi occasionali non titolari di partita IVA, privi di contratto ed iscritti alla Gestione separata (alla data di entrata in vigore del decreto), che abbiano almeno un mese di contribuzione versata;
- venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro, non iscritti ad altre forme previdenziali;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e la data del decreto, titolari di un reddito non superiore a 75mila euro e che non siano titolari di altri redditi da lavoro dipendente o pensione, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro.

Una trattazione a sé invece spetta per i lavoratori sportivi, per cui è previsto:

- per compensi 2019 sopra i 10.000 euro una indennità di 3.600 euro;
- per compensi 2019 tra 4.000 e 10.000 euro una indennità di 2.400 euro;
- per compensi 2019 inferiori a 4.000 euro una indennità di 1.200 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese di aprile tramite il portale Inps; tuttavia, l'invio non sarà possibile fino a che l'Istituto non fornirà le relative indicazioni attraverso circolare o messaggio.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it